



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

Alle Organizzazioni Sindacali del
Corpo di Polizia Penitenziaria

m_da-GDAP
PU - 0423586 - 18/12/2015

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione



OGGETTO: art.1 co.476 legge 27.12.2013 n.147. Procedure di recupero somme indebitamente percepite dal personale del Corpo.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0421410 datata 16.12.2015 della Direzione Generale del Personale e della Formazione inerente all'argomento di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ai Signori Direttori
degli Istituti Penitenziari della Repubblica
LORO SEDI

E, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Alle Direzioni Generali
SEDE

Ai Provveditorati Regionali
LORO SEDI

Agli Uffici di Staff del Capo del Dipartimento
Attraverso UOR-UCD
SEDE

m dg - GDAP
PU - 0421410 - 16/12/2015



Oggetto: art. 1 co. 476 legge 27 dicembre 2013 n. 147. Procedure di recupero di somme indebitamente percepite da personale del Corpo.

§1. In applicazione della norma richiamata in oggetto, con lettere circolari 19 giugno 2015 e 11 marzo 2015, questo Generale Ufficio ha disposto il recupero delle remunerazioni a titolo di straordinario erogate al personale del Corpo a seguito di interpretazioni amministrative e giurisdizionali divenute *ex tunc* inefficaci per l'effetto della citata norma di interpretazione autentica.

§2. Non pochi ricorsi sono stati promossi dagli interessati per veder dichiarare che tale indebito non si è in realtà creato, anche censurando di illegittimità costituzionale il comma 476: dopo un ampio e quasi totale rigetto della pretesa nei giudizi di primo grado, il Consiglio di Stato con ordinanza 27 aprile 2015 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge, dubitando in particolare dell'effettiva natura di interpretazione autentica della norma e comunque della sua razionalità rispetto al canone dell'art. 3 Cost.

L'ordinanza è stata ricevuta dalla Corte Costituzionale fra gli atti di promozione del giudizio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015.

Pur non essendo intervenuta alcuna decisione che abbia sospeso il recupero delle somme in questione, appare utile premura a

Arretrati Contabilitivi - Salvo



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Finanze

questo Generale Ufficio, di considerare la possibilità (invero, non evidente ma neppure da potersi *toto coelo* escludere) del riconoscimento del vizio rilevato e sollevato dal Consiglio di Stato.

Sovvengono a conforto di tale decisione le comprensibili ragioni di tutela degli equilibri economici delle famiglie dei dipendenti e quelle di un risparmio di attività amministrativa che potrebbero essere in breve tempo private di base normativa per tacere dell'applicazione di lavoro per le eventuali restituzioni.

§3. Si è pertanto venuti alla determinazioni di impartire alle LL.SS le seguenti istruzioni, che consentono di risparmiare attività amministrativa senza compromettere (dato il rapporto di lavoro in essere) la sicurezza dell'effettivo recupero degli indebiti percepiti dai dipendenti.

- 3.1. Sono sospese le operazioni di calcolo delle remunerazioni indebitamente percepite ai sensi del comma 476 l. 147/2013.
- 3.2. Il personale interessato sarà richiesto di accusare ricevuta di tale temporanea sospensione e, con lo stesso avviso, sarà interrotta la prescrizione. L'avviso preciserà che saranno eventualmente dovuti gli interessi legali maturati sulle somme.
- 3.3. Non saranno restituite le somme risarcite come compensazione di lavoro straordinario prestato successivamente o già recuperate. Per tale eventuale adempimento, sarà attesa la decisione della Corte Costituzionale.
- 3.4. Ove le somme siano state rateizzate e portate in detrazione dagli stipendi, si avvertiranno le Direzioni provinciali del Tesoro che provvedono al pagamento, di sospendere per cautela, in pendenza del giudizio costituzionale, tali ritenute.

§4. Ai Signori Provveditori vorranno vigilare per compiuta e omogenea applicazione delle istruzioni che precedono.
Ausplicando attenta azione, porgo gli atti della mia viva considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Riccardo Turrini Vita

Sezione Contabilità e Bilancio